



AREA SOCIO-CULTURALE

Prot. n. 988 del 17/03/2021

<p>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 BANDO PUBBLICO</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che il Comitato Istituzionale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna con Deliberazione n. 38 del 27.11.2020 ha approvato:

- La destinazione per l'annualità 2021, dell'importo complessivo € 2.000.000,00 per la concessione del "BONUS Sociale Idrico Integrativo" nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa S.p.A.;
- Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.A. che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
- la ripartizione dell'importo fra tutti i comuni gestiti dalla società Abbanoa S.p.A. proporzionalmente alla popolazione ivi residente (70%) e sulla base della superficie territoriale (30%), dal quale si evince che al Comune di Tiana è stato assegnato l'importo pari ad €. 642,43;
- le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale Bonus sociale Idrico Integrativo;

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.

Il Regolamento per l'attuazione di agevolazioni economiche sotto forma di Bonus sociale Idrico Integrativo prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.A. che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

In particolare, le agevolazioni tariffarie si applicano:

1. agli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
 - i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
2. agli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
3. Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;
4. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO.

1. L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
 - 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;
 - 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.
2. L'importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall'utente nell'anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Tiana redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e sul sito web del Comune.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia di una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
- Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Attestazione ISEE ORDINARIO secondo le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013 in corso di validità;

Le domande, debitamente compilate e documentate, potranno essere presentate entro la data del 30 Maggio 2021 con le seguenti modalità :

1. a mano presso l'Ufficio Protocollo;
2. a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria ai seguenti indirizzi: aagg@comune.tiana.nu.it protocollo@pec.comune.tiana.nu.it;
3. mediante raccomandata A/R all'indirizzo via Nazionale, n. 45 (08020) Tiana in tal caso dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il termine ultimo del 30.05.2021;
4. tramite la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO IDONEI E BENEFICIARI.

Il Comune di Tiana prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al BONUS integrativo, ovvero:

- il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 1.3;
- la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;
- la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale);
- l'appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta);

Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante;

A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio e avrà cura di trasmetterlo all'EGAS unitamente all'atto di approvazione entro il giorno 30 Luglio 2021.

Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvederà a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse;

L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al Regolamento (All.2).

ART. 5 – EROGAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO.

- Il Gestore, anche a seguito della verifica di cui all'art. 2.2, eroga all'utente finale, il BONUS Integrativo pro quota die, in base ai giorni in cui l'utenza è attiva nell'anno di competenza:
 - a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza;
 - b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza;
- L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
 - a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
 - b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta;
 - c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

ART. 6 – CASI PARTICOLARI.

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

- a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura;
- b. Nel caso di voltura o subentro:
 - ✓ se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS integrativo.
 - ✓ se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS integrativo per intero.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale, l'EGAS e il Gestore verranno in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in Materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

ART. 9 - INFORMAZIONI.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tramite contatto telefonico al n. 0784 69089.

Il Bando ed il Modulo di domanda sono integralmente consultabili e scaricabili all'indirizzo Web del Comune di Tiana (www.comune.tiana.nu.it). Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere inoltrate anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: aagg@comune.tiana.nu.it protocollo@pec.comune.tiana.nu.it.

Tiana, Lì 17 Marzo 2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Pietro Zedda